

CENTRO AUTOVEICOLI S.R.L.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001

ADOTTATO CON DELIBERA CDA DEL 21/10/2024

Sommario

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001 E LA SUA EVOLUZIONE	4
IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	4
LE SANZIONI	6
LE SANZIONI PECUNIARIE	7
LE SANZIONI INTERDITTIVE	7
LA CONFISCA.....	8
LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA	9
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE	9
L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO	10
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA CENTRO AUTOVEICOLI S.R.L.....	11
LA MISSION DELLA CENTRO AUTOVEICOLI S.R.L.	11
MOTIVAZIONI NELL'ADOZIONE DEL MODELLO	12
LE COMPONENTI DEL MODELLO DI CENTRO AUTOVEICOLI S.R.L.	16
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	18
ORGANISMO DI VIGILANZA	19
IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	23
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO	26
IL SISTEMA DISCIPLINARE	27
FUNZIONI E STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	27
VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO	28
SANZIONI PER I DIPENDENTI CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE	28
SANZIONI PER I DIRIGENTI	31
SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI	31
SANZIONI PER I CONSULENTI, E I COLLABORATORI E I TERZI.....	31
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI NON TRATTATI NELLE PARTI SPECIALI	32
AREE A RISCHIO	39
AREE A RISCHIO	44
AREE A RISCHIO	50
AREE A RISCHIO	54

ALLEGATI AL PRESENTE MODELLO, parte generale:

A: Elenco dei reati presupposto della responsabilità *ex* D. Lgs 231/2001;

B: visura camerale;

C: Codice Etico;

D: procedura di *whistleblowing*;

E: Decreto legislativo 231/2001;

F: linee guida Confindustria 2021;

G: Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza;

H: Organigramma;

I: Documento di Valutazione dei Rischi.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001 E LA SUA EVOLUZIONE

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica”* (di seguito “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, ed in particolare:

1. la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
2. la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
3. la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominati “Enti”), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b) le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. L'Ente non risponde se l'autore del fatto criminoso ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento dinanzi al Giudice penale.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale, posto dall'art. 27 della Costituzione, precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato al proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dall'ammenda dal dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).

La responsabilità dell'Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione di alcune tipologie di reati richiamati espressamente nel Decreto ed analiticamente indicati nell'allegato A relativo al "catalogo reati" al presente modello.

A tal proposito si rappresenta che l'attuale catalogo dei reati è frutto della continua introduzione, rispetto alle previsioni originarie del Decreto Legislativo, di nuove fattispecie di reato in cui possono incorrere gli Enti. Alla data odierna tale catalogo è così sintetizzabile:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ii) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- iii) reati societari;
- iv) delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- v) delitti contro la personalità individuale;
- vi) reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*;
- vii) reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia;

- viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- ix) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- x) reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- xi) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- xii) delitti di criminalità organizzata;
- xiii) delitti contro l'industria ed il commercio;
- xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- xv) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- xvi) reati ambientali;
- xvii) delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- xviii) delitti tentati;
- xix) corruzione tra privati;
- xx) induzione alla corruzione e concussione.

Le sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti dal Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 25 *septies* e delle leggi speciali che hanno integrato il Decreto) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo.

In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terso alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo delle quote è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal II e dall'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati (artt. 24, 23 bis, 24 ter, 25 bis, 25 bis 1, 25 quater, 25 quater 1, 25 quinquies, 25 septies, 25 octies e 25 novies del Decreto) concernono:

1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contattare la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale che conosce il processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

La confisca

La confisca del presso o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19 Decreto).

La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 Decreto).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riconosciuta la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del Giudice

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito – ove possibile- al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato, presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al Giudice penale, avviene mediante:

- a) la verifica della sussistenza del reato presupposto per la suddetta responsabilità;
- b) l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio dell'Ente alla commissione del reato;
- c) il sindacato di idoneità sul Modello organizzativo adottato.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati è condotto secondo il criterio del c.d. "prognosi postuma". Nel

formulare il giudizio di idoneità, il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale al momento in cui si è verificato l'illecito, al fine di verificare l'efficacia del Modello adottato.

L'adozione e l'attuazione di un Modello Organizzativo, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizioni apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri:

1. l'Organo dirigenziale abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di organizzazione gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. abbia affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, nonché di proporre l'aggiornamento;
3. le persone (autori) che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'organismo di Vigilanza.

Nel caso di soggetti in posizione subordinata (dipendenti), l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Al fine di poter usufruire della facoltà di esonero è, quindi, necessario che l'Ente costruisca un sistema di controllo preventivo che, se opportunamente adottato ed efficacemente attuato, renda realizzabile il comportamento criminoso solo grazie all'elusione del predetto sistema.

Il Decreto (art. 6 comma 2) prevede, pertanto, che il contenuto del <modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. Prevedere obblighi di formazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. Introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, la cui idoneità ed efficacia sia approvata dal Ministero della Giustizia in concerto con gli altri Ministri competenti. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministro della Giustizia, sentita la Consob.

È, infine, previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA CENTRO AUTOVEICOLI S.R.L.

La mission della Centro Autoveicoli S.r.l.

La Centro Autoveicoli S.r.l. è un'azienda si occupa del commercio di veicoli in generale, di ricambi ed accessori, nonché di carburanti e di lubrificanti; gestisce, altresì, officine di riparazione e installazione di impianti a gas per l'autotrazione.

Avvalendosi di uno staff altamente specializzato, rivolge i propri servizi a strutture del settore privato, pubblico e commerciale.

Il modello di sviluppo individuato dalla Società, è volto a garantire un elevato *standard*, offrendo la migliore realizzazione e i migliori prodotti. La competenza distintiva e specialistica garantisce l'efficienza dei servizi.

Il modello di governance:

La società ha quattro soci, il 60% appartiene alla Zentrum Bari S.r.l., il 20% a Giuseppe Moramarco (del 1960) ed il 10% rispettivamente ad Antonio Moramarco e a Domenico Moramarco.

Amministrazione: La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione che ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società. La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli Consiglieri delegati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Dott. Giuseppe Moramarco (del 1960).

Gli amministratori delegati sono: il Dott. Giovanni Tiani e il Dott. Giuseppe Moramarco (del 1974).

La sindaca della Società è la Dr.ssa Federica Pinto.

La Società ha, altresì, individuato dei Procuratori, ovvero: il Dott. Renato Cursano e il Dott. Donato Rella con funzioni di Preposto alla gestione tecnica ai sensi dell'art. 7 della L. 122/1992.

Motivazioni nell'adozione del Modello

Con il presente Modello, e con il Codice Etico, il consiglio di amministrazione ha individuando regole comportamentali cui i destinatari devono attenersi sia nei rapporti interni che nelle relazioni con soggetti esterni. Infatti, la Società è sempre stata convinta della necessità che la propria attività debba essere contraddistinta da

coerenza e trasparenza in tutti i settori aziendali, per salvaguardare la propria immagine, le aspettative dei propri soci ed il lavoro e la salute delle persone che prestano la loro attività come dipendenti o collaboratori.

La Società ha, pertanto, ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'adozione del Modello di Organizzazione di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/01, in linea con la con le prescrizioni del Decreto, nonché sulla base delle linee guida emanate da Confindustria, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della stessa sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Il Modello predisposto da Centro Autoveicoli S.r.l., dunque, alla finalità di:

- migliorare il sistema di corporate governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree/attività a rischio, la consapevolezza che la violazione delle disposizioni del modello può comportare l'irrogazione nei loro confronti e nei confronti della Società di sanzioni penali e/o amministrative;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Centro Autoveicoli S.r.l. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite penali;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, a nulla rilevando la finalità perseguita o l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società;
- prevedere un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni commesse.

Il modello si basa su alcuni principi generali:

- la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'attribuzione all'OdV di compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello.

Si considerano Destinatari del presente Modello, e come tali nell'ambito delle specifiche competenze, tutti alla sua conoscenza ed osservanza:

- il Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- gli amministratori nel dare attuazione agli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale e nel compimento degli atti relativi alla organizzazione sociale;
- l'organo di controllo, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- i dirigenti, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società e nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i dipendenti durante lo svolgimento della loro attività;
- tutti i soggetti che pur non appartenendo alla Società intrattengono con la stessa rapporti commerciali, professionali e/o finanziari di qualsiasi natura(es. Professionisti esterni, fornitori di servizi, ecc.).

Il lavoro di predisposizione del Modello organizzativo

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in differenti fasi tutte dirette alla realizzazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, di seguito descritte:

1) analisi preliminare del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo quello di effettuare una verifica preliminare della documentazione esistente ed un'analisi relativa alla struttura organizzativa della Società e delle attività svolte internamente, ovvero da soggetti esterni, quali professionisti, consulenti e fornitori di servizi. Tale analisi ha consentito di effettuare una preliminare panoramica delle attività svolte al fine di rilevare quelle a rischio reato, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti di iscritti dal Decreto. Nel documento di analisi del profilo di potenziale rischio reato elaborato a supporto della redazione del presente Modello è rappresentata, per ogni area di attività a rischio reato, la descrizione delle attività, l'analisi dei rischi potenziali, la descrizione delle possibili condotte illecite, adottate nello specifico contesto aziendale nonché i soggetti normalmente coinvolti nello svolgimento dell'attività a rischio.

2) Individuazione delle attività a rischio reato

a seguito dell'analisi preliminare è stato effettuato un approfondimento con i referenti aziendali al fine di condividere le aree potenzialmente a rischio reato. Nell'ambito delle analisi delle aree a potenziale rischio reato sono state considerate anche le attività che possono concorrere indirettamente alla commissione dei reati (c.d. "Attività strumentali" come ad esempio: selezione assunzione di personale, consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, ecc.).

3) Rilevazione del sistema di controllo o esistente ed effettuazione della Gap Analysis

Sulla base dei profili di rischio rilevati, si è proceduto all'individuazione dei seguenti elementi:

- il sistema dei poteri;
- le procedure e, in generale, le disposizioni interne aziendali;
- le prassi operative di controllo effettivamente operanti;
- le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e dei requisiti organizzativi essenziali per l'adozione del modello di organizzazione e gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.

Nell'ambito delle attività di analisi sono state esaminate le seguenti componenti:

- sistema normativo aziendale (inteso come l'insieme delle procedure, regolamenti, lettere/istruzioni formalmente impartite ai lavoratori, il DVR, ecc.);
- sistema dei poteri, autorizzazioni, deleghe e processi decisionali/autorizzativi;
- il sistema di controllo effettivamente operante;
- sistema disciplinare.

4) predisposizione del Modello e del Codice Etico

in considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione del Modello mentre ha ritenuto opportuno, perché conforme alle finalità perseguite, fare riferimento al Codice Etico.

Le componenti del Modello di Centro Autoveicoli S.r.l.

All'esito dello svolgimento delle attività precedentemente descritte la Società ha adottato il presente Modello che è costituito da una parte generale e da una parte speciale destinata a regolamentare i principi di comportamento in relazione ad alcune fattispecie di reati ritenuti particolarmente significativi per la Società.

Nella parte generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate:

- le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all' OdV;
- la formazione del personale e la diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra aziendale;
- il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso;
- i principi generali di comportamento per l'esecuzione delle attività relative alle aree a rischio reato medio basso.

La parte speciale è, a sua volta, suddivisa in aree diverse in funzione delle diverse tipologie di reato potenzialmente configurabili per l'attività svolta dalla Società individuati nei seguenti:

- reati contro la pubblica amministrazione, parte speciale A;
- reati societari, parte speciale B;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, parte speciale C;
- delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, parte speciale D;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati, parte speciale E;
- reati di ricettazione e riciclaggio, parte speciale F;
- reati ambientali, parte speciale G;
- delitti di criminalità organizzata, parte speciale H;
- reati tributari, parte speciale I.

Nello specifico la parte speciale, con riferimento a ciascun reato ritenuto rilevante per l'attività aziendale, allo scopo di:

- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, i collaboratori ed i partner/fornitori di Centro Autoveicoli S.r.l. sono chiamati ad osservare, ai fini della corretta applicazione del Modello;

- fornire all'OdV, ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica;
- individuare un sistema di tracciabilità delle decisioni e l'esatta gerarchia aziendale al fine di consentire un corretto e trasparente monitoraggio delle procedure, nonché identificare i responsabili di eventuali violazioni, al fine di prevenire i reati previsti dal Decreto o qualsiasi altro comportamento che possa nuocere alla Società ed alla propria immagine.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori parti speciali è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

Cestiscono parte integrante del presente Modello:

- Il Codice Etico, che disciplina i valori a cui destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso terzi, essi si assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno dell'azienda.

Modifiche ed integrazioni del Modello

In ragione del fatto che il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a del Decreto), alla luce del modello di governance di Centro Autoveicoli S.r.l., la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'aggiornamento del Modello è svolto periodicamente, sulla base: delle disposizioni di legge vigenti, delle modifiche legislative intervenute, delle problematiche verificatesi nell'applicazione del Modello stesso, del Codice Etico, delle disposizioni e procedure emanate per la loro applicazione, delle violazioni riscontrate, nonché in base a qualsiasi altro motivo idoneo o ritenuto opportuno.

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza (anche "OdV") comunica, mediante un'apposita relazione, al Consiglio di Amministrazione ogni informazione della quale si è a conoscenza che determini l'esigenza di procedere ad interventi di aggiornamento del Modello e del Codice Etico. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla necessità o meno di procedere alle modifiche richieste, sulla base della relazione fornita dall'OdV. Contestualmente a tale delibera, il Consiglio di Amministrazione può assegnare l'incarico di farsi assistere e supportare nelle modifiche da un consulente o da un professionista esterno, entro un tempo determinato nella stessa delibera. L' OdV provvede a monitorare lo stato di avanzamento del lavoro e le modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che la Società possa essere esonerata dalla responsabilità se ha affidato il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Secondo le disposizioni del Decreto, l'Organismo di Vigilanza deve possedere i requisiti dell'autonomia ed indipendenza, della professionalità e della continuità d'azione.

- a) Autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.
- b) Professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

- c) Continuità d'azione: i soggetti e/o il soggetto che di volta in volta andranno/andrà a comporre l'OdV saranno/sarà nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Essi dovranno essere scelti tra coloro che non presentino incompatibilità o conflitti di interessi, siano persone dotate di onorabilità e non siano legate da rapporti di parentela con gli organi sociali o con i vertici aziendali.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza, anche in primo grado, per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto 231/01, ovvero la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

I componenti dell'OdV devono, inoltre, possedere professionalità adeguate. In particolare, dovranno essere garantite all'interno dell'organismo la conoscenza di materie giuridiche, di controllo e di gestione dei rischi aziendali e di svolgimento di attività ispettive.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, prima della nomina, valuterà i curricula dei candidati.

L'OdV, potrà avvalersi della consulenza di professionisti esterni, in particolare con professionalità in materia penale, di contabilità, di sicurezza ed in materia finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Centro Autoveicoli S.r.l. ha ritenuto, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa della Società ed in conformità con quanto suggerito dalla Confindustria nelle linee guida, di istituire un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica il cui componente, individuato in un professionista esterno alla Società, che sia dotato dei prescritti requisiti di autonomia ed indipendenza nonché della necessità e specifica professionalità. A tale Organo sono conferiti, oltre alle responsabilità attribuite dal Decreto, tutti i poteri

necessari al compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e del Modello stesso ed è l'incaricato di curarne l'aggiornamento.

Nello svolgimento della propria funzione di Organismo di Vigilanza, a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici richiesti per l'espletamento di alcune attività di controllo, potrà valersi, nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate nel budget, della collaborazione di risorse interne, per quanto possibile, nonché di professionisti esterni.

In caso di temporaneo impedimento dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa la carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione revocherà anticipatamente l'incarico al membro dell'OdV:

- per giusta causa;
- per accertata impossibilità sopravvenuta;
- per l'accertato venir meno dei requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità.

Costituisce giusta causa per la revoca dell'incarico come membro dell'OdV:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudicato per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231/01;
- la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la diffusione a terzi dei dati aziendali o dei documenti o del contenuto degli stessi, conosciuti per lo svolgimento delle funzioni, intendendosi per terzi anche personale interno e consulenti, senza che tale comunicazione sia

giustificata dallo svolgimento delle funzioni stesse, nonché il mancato rispetto della normativa in punto di protezione dei dati personali;

- la perdita delle caratteristiche di professionalità per cui era stato selezionato.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza può rinunciare all'incarico in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La cessazione dell'incarico dell'OdV avrà effetto solo dal momento in cui l'OdV sarà stato ricostituito.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

La funzione dell'Organismo di Vigilanza consiste in generale nel:

- vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo sono affidati all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- verificare periodicamente le aree di attività a rischio reato al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato.

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello.
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo di Vigilanza;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso.
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'Organismo di Vigilanza :

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e la cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

Reporting nei confronti degli Organi Societari

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'organo amministrativo;

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette all'Organo Amministrativo un rapporto scritto sull'attuazione del Modello.

Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza

Deve essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono, a riguardo, le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o irresponsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni devono essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la

riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

L'OdV all'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse per fini diversi da quelli indicati dal Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196.

Oltre alle precedenti segnalazioni, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i procedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

All'Organismo di Vigilanza, inoltre, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dall'azienda ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

In ogni caso l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società e, dunque, presso tutto il personale della stessa - senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva - onde ottenere, ricevere e raccogliere le suddette informazioni ed in generale ogni informazione o dato utile per lo svolgimento della propria attività.

L'OdV ha l'obbligo di conservare la documentazione ricevuta in un apposito archivio, cartaceo o informatico, il cui accesso è riservato solo ai componenti dell'organismo stesso, nel quale dovranno essere catalogate e custodite tutte le informazioni e tutti i documenti, segnalazioni e report ricevuti dall'OdV, nonché tutte le segnalazioni e le relazioni scritte che il predetto organismo ha provveduto ad inviare al Consiglio di Amministrazione.

Ogni componente OdV è responsabile nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza da parte sua degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni, e di legge imposti per l'espletamento dell'incarico e/o di quanto previsto dal Modello.

Le ipotesi di comportamento negligente o imperito da parte dell'OdV, che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e/o sull'aggiornamento del Modello, sono sanzionabili ai sensi del sistema disciplinare.

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

Centro Autoveicoli S.r.l. promuove la conoscenza del Modello e dei suoi relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione.

In forza di quanto premesso, con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente modello sono previsti interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Funzioni e struttura del sistema disciplinare

Il presente Modello, ai sensi degli artt. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) D.Lgs. 231/01, deve essere corredato da un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate, così garantendone l'osservanza e facilitando l'attuazione dei relativi obiettivi.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello, di cui deve ritenersi parte integrante il Codice Etico, da parte di un lavoratore dipendente e/o dei dirigenti di Centro Autoveicoli S.r.l. costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art 2104 c.c.

L'articolo 2104 c.c. dispone che il prestatore di lavoro debba osservare, nello svolgimento delle proprie mansioni, le disposizioni impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello del Codice Etico rientra nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni stabilite dalla direzione per soddisfare le esigenze tecniche, organizzative e produttive di Centro Autoveicoli S.r.l.

Pertanto, la loro inosservanza, ai sensi dell'articolo 2106 c.c., potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dall'esito di un'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta e le procedure imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte e determinate da Centro Autoveicoli S.r.l. in piena autonomia, e la loro inosservanza costituisce illecito disciplinare a prescindere dal fatto che tali inosservanze agevolino o determinino la commissione di un reato e/o che per lo stesso sia stata promossa azione penale.

L'eventuale erogazione della sanzione disciplinare dovrà essere ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità, nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla Legge 30 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) e successive modifiche, nonché delle relative disposizioni contenute nel CCNL commercio e servizi applicabile a Centro Autoveicoli S.r.l.

Violazioni del Modello e del Codice Etico

L'applicazione del sistema disciplinare è previsto per comportamenti che vengono di seguito riassunti a mero fine esemplificativo è solo per ottenere la necessità di fornire chiara e completa informazione coloro che sono destinati a rendere il suddetto sistema disciplinare:

1. La commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
2. La violazione di disposizioni di procedure interne previste dal Modello quali l'inosservanza dei protocolli, l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, l'omissione di controlli, ecc.
3. L'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
4. le violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico;
5. l'istigazione da parte del superiore gerarchico nei confronti del sottoposto alle condotte di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 e l'emanazione di ordini e disposizioni alle persone sottoposte alla sua autorità che rientrino nelle medesime condotte previste ai numeri 1, 2, 3 e 4.

Sanzioni Per i dipendenti con qualifica non dirigenziale

Le sanzioni irrogabili e le modalità di irrogazione dipendenti, esclusi i dirigenti, rientrano tra quelle previste dalle norme vigenti nonché dal CCNL commercio terziario applicabile ai lavoratori di Centro Autoveicoli S.r.l.

I comportamenti sono sanzionati a seconda del rilievo che assumono e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sono adeguati a seconda della gravità.

In particolare, in conformità al CCNL commercio terziario, si prevede Il seguente sistema di sanzioni.

1. Incorre nei provvedimenti del biasimo verbale o scritte il dipendente che: violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. chi non osservi le procedure prescritte, omette di dare comunicazione all' OdV delle informazioni prescritte, omette di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali condotte un'inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza da Centro Autoveicoli S.r.l. con ordini di servizio o altro modo idoneo.
2. Incorre nel provvedimento della multa il dipendente che: violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, anche se dette mancanze non siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza da Centro Autoveicoli S.r.l. con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.
3. Incorre nel provvedimento della sospensione del servizio e della retribuzione al dipendente che: nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, nonché compiendo atti contrari al lecito interesse di Centro Autoveicoli S.r.l. e dei fini che il presente Modello si propone, la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo che vengano commessi, dallo stesso dipendente o da altri, reati di cui al Decreto cui possa conseguire danno all'integrità dei beni dell'azienda

connesso al servizio di imposizione di misure interdittive e o sanzionatorie, rientrando l'inosservanza delle disposizioni del presente modello o conseguenti e connesse al presente modello, portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o ad altro mezzo idoneo, tra gli atti contrari ai suoi interessi e dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Centro Autoveicoli S.r.l.

4. Incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare il dipendente che: adottati, nell'espletamento dell'attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o in aperta violazione delle stesse è diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per Centro Autoveicoli S.r.l.

Le sanzioni sopra richiamate saranno modulate, con riferimento al tipo e all'entità, in relazione:

- l'intenzionalità del comportamento al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla mansione del lavoratore;
- sussistenza o meno di procedimenti disciplinari del medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal responsabile delle risorse umane.

Sanzioni per i dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti della Società delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero di istruzioni impartite dipendenti sottoposte alla direzione non conformi alle procedure o che comportino il rischio o siano dirette alla commissione di reati previsti dal Decreto, o di violazioni del Codice Etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti e dal CCNL dirigenti terziario, tenendo conto del particolare rapporto fiduciario che intercorre tra dirigente e la Centro Autoveicoli S.r.l.

Sanzioni per gli Amministratori e i Sindaci

In caso di violazioni del presente Modello o delle regole di condotta contenute nel Codice Etico da parte degli amministratori o degli organi di controllo, il Consiglio di Amministrazione e la sindaca di Centro Autoveicoli S.r.l. provvederanno, ciascuno per quanto di propria competenza, ad assumere le iniziative ritenute idonee secondo le indicazioni previste dalla vigente normativa.

Sanzioni per i consulenti, e i collaboratori e i terzi

I comportamenti tenuti dai consulenti o dai collaboratori interni della Società o dai terzi ai quali Centro Autoveicoli S.r.l. sia contrattualmente legata, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di collaborazione o nei relativi accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale e l'applicazione delle eventuali penali stabilite, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti della Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI PRESUPPOSTO

Per tutte le fattispecie di reato ritenute come potenzialmente a rischio e non esaminate nelle successive parti speciali, per i quali si rinvia all'allegato A della parte generale, il presente Modello provvede all'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate (anche solo nella forma del tentativo);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono, potenzialmente, diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Pertanto, è fatto obbligo ai destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali;

- evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti - tali che in tigrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate;
- effettuare le attività sociali nel rispetto assoluto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Centro Autoveicoli S.r.l. assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli organi di controllo;
- applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice Etico e delle norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- curare che nessun rapporto contrattuale venga instaurato con persone o enti che non abbiano intenzione di rispettare i principi etici della Società;
- Accertarsi dell'identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche che persone giuridiche e dei soggetti che per conto dei quali esse eventualmente agisco.

I destinatari che, nello svolgimento delle proprie attività, si trovino a dover gestire attività connesse con i rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità e rilievi emersi.

In relazione alle specifiche attività della Società si ritiene necessario trattare sinteticamente alcune fattispecie di reato, relative ad una marginale area di rischio, quali:

- a) delitti di criminalità organizzata;
- b) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- c) reati transnazionali ex artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146;
- d) delitti di terrorismo;

- e) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- f) delitti contro la personalità individuale.

a)- b)- c) Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/01, e dei reati transnazionali richiamati dall'artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

L'art. 2, co. 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti, con l'introduzione dell'art. 24 ter, in relazione ai seguenti delitti associativi:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) anche finalizzata a commettere i delitti di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600 quater. 1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.);
- di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina si cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;

- scambio elettorale politico- mafioso (art. 416 ter. c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3, L. n. 110/1975.

L'art. 10 della L. 146/2006 aveva in precedenza introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai seguenti reati commessi con modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- traffico di migranti, per i delitti di cui all'art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 286/1998;
- Induzione a non rendere dichiarazioni OA rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da tre a sette anni. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato, punito con la reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

I commi 6 e 7 prevedono pene aggravate in relazione a determinate categorie di "reati-scopo" (ad es. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"; "tratta di

persone”; “Violenza sessuale”; “prostituzione o pornografia minorile”). L’art. 416 c.p., primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si sono effettivamente “ associate” per compiere più delitti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di a parte e servizi pubblici e per realizzare profitto o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È prevista la pena della reclusione da 10 a 15 anni per i membri dell’associazione. Per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione la pena della reclusione da 12 a 18 anni. La fattispecie prevede, altresì, delle ipotesi aggravate di delitto:

- se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da 12 a vent’anni nei casi previsti dal primo comma e da 15 a 26 anni nei casi previsti dal secondo comma;
- se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite dei commi precedenti sono aumentate da 1/3 alla metà.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

L'art. 377 bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. È prevista la pena della reclusione da due a sei anni.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377 bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'articolo 25 decies del Decreto 231/01, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'Ente - ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità con la reclusione da 10 a 15 anni.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Tale delitto si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, ed è punito con la reclusione da 25 a 30 anni. Il reato è aggravato laddove dal sequestro derivi la morte non voluta della persona sequestrata. In tale caso la pena della reclusione di anni 30. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato, la pena è dell'ergastolo.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L'art. 378 c.p. Reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è punibile o risulta che non ha commesso il delitto. È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità. È prevista la pena della reclusione fino a quattro anni.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 286/98)

L'art 12 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come "favoreggiamento dell'emigrazione clandestina", consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso è illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

- Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di 5 o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano degradante;

- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque legalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o di materie esplodenti.

Il comma 3 bis dell'art. 12 dispone l'aumento della pena al terzo comma qualora ricorrano due o più delle ipotesi appena elencate.

Il comma 3 ter dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come "favoreggiamento della permanenza clandestina", consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico". Tale fattispecie è punita con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino ad euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di 5 o più persone, la pena è aumentata da 1/3 alla metà.

Aree a rischio

Le aree dell'attività dell'ente particolarmente esposte al rischio di commissione delle fattispecie di delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/01, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/01, e dei reati transnazionali richiamati dagli artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146, possono essere individuate nelle seguenti:

- contratti con soggetti privati;
- acquisto di lavori, beni e servizi;
- assunzione del personale (ivi inclusi incarichi di collaborazione);

- omaggi, regali e benefici;
- sponsorizzazioni di programmi e iniziative;
- eventuali spese di rappresentanza e ospitalità;
- gestione delle transazioni finanziarie;
- gestione delle acquisizioni immobiliari;
- selezione di partner;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di evasione dell'ordine democratico richiamati dall'art. 25 quater del D.Lgs. 231/01.

Si possono individuare quali principali reati presupposto la responsabilità ex D.Lgs. 231/01, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di evasione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", le seguenti fattispecie:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna

delle persone indicate negli articoli 270 e 270 bis, è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’art. 270 bis , arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con

finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni 20 e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale,

di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis. c.p.)

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma."

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli

precedenti [id est: cospirazione politica mediante associazione; banda armata] è punito con la reclusione fino a due anni”.

Aree a rischio

L'attività di promozione delle associazioni criminose vietate dalle norme suddette potrebbero astrattamente essere realizzate nel contesto di contratti, assunzioni e programmazione in generale, anche economica; a prescindere dalle ipotesi più gravi, in cui un dirigente, un dipendente, un consulente ovvero un collaboratore esorti esplicitamente alla costituzione di queste associazioni o ne promuova l'adesione, bisogna comunque rilevare come il soggetto agente potrebbe svolgere una sottile ed efficace opera di propaganda in favore delle associazioni criminose, mediante la manipolazione di quanto in suo possesso.

Con gli stessi mezzi il dirigente, dipendente, o altro soggetto interno all'ente, potrebbe inviare agli aderenti messaggi “in codice”, che pochi possono decrittare, in modo da organizzare l'attività della associazione.

Le attività di promozione, costituzione, organizzazione o direzione delle associazioni illecite potrebbero, inoltre, essere poste in essere utilizzando internet, strumento che garantisce l'anonimato e la possibilità di diffondere a molteplici destinatari qualsiasi tipo di messaggio criminoso.

Bisogna, inoltre, sottolineare come l'art. 270 bis c.p. punisca espressamente anche l'attività di finanziamento delle associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: una forma di finanziamento potrebbe essere rappresentata da pagamenti e da altre forme di sovvenzione (in ipotesi, anche l'assegnazione di premi) a società esterne e/o dipendenti, che in realtà siano impiegate per la realizzazione degli scopi criminali vietati dal Legislatore penale.

Uguale attenzione deve essere posta ai rapporti commerciali con società terze, relativi, ad esempio, alla stipulazione di contratti di fornitura di beni o servizi, in quanto le associazioni in oggetto potrebbero svolgere attività di copertura, strumentali al reperimento di fondi per i propri scopi illeciti.

Vi è, ancora, un ulteriore profilo di rischio in relazione alla condotta di chi “...fornisce...strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270 bis c.p.”, di cui all’ art. 270 ter c.p.: l’assunzione o la raccolta di dichiarazioni di questi soggetti, finalizzati alla diffusione del loro messaggio criminale, potrebbero integrare le condotte criminose represses dalle norme in esame.

e) I delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, richiamati dall’art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 231 del 2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d’Europa concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. L’art. 63, co. 3, del D.Lgs. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa, l’art. 25 octies prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell’ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.).

L’art. 64, co. 1, lett. f), della medesima norma ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell’art. 10 della L. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell’ente, la responsabilità e le sanzioni ex D.Lgs. 231 del 2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648 bis e 648 ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell’art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 25 octies del D.Lgs. 231 del 2001, l’ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche

se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l’ente medesimo.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei delitti richiamati dall’art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Alla fattispecie sono associate le pene della reclusione da due ad otto anni e della multa da euro 516,00 a euro 10.329,00.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516,00, se il fatto è di particolare tenuità.

Per acquisto dovrebbe intendersi l’effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente.

L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto che chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. È prevista la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 648 bis c.p. (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”. È prevista la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale, ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti l'ente potrebbe incorrere in responsabilità in tutti i casi di utilizzo di capitali illeciti o di impiego di beni o altra utilità proventi di illecito (ad esempio, furto), cessione di titoli di credito falsi o oggetto di furto.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 ter 1, c.p., il reato di

autorinciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena prevista è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Pene più lievi sono previste nell'ipotesi del secondo comma, ossia quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. In tali casi la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Aree a rischio

È possibile individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01, tra quelle di:

- contratti con soggetti privati;
- acquisto di lavori, beni e servizi;
- assunzione del personale (ivi inclusi incarichi di collaborazione);
- omaggi, regali e benefici;
- gestione delle transazioni finanziarie (anche infragruppo);
- gestione delle acquisizioni immobiliari;
- selezione di partner;
- gestione di server della Società o di siti Internet;
- gestione fiscale (attività nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie del reato di autoriciclaggio richiamato dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01).

Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 25 quinquies (Delitti contro la personalità individuale) del Decreto prevede: "In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, co. 1, 600 ter, co. 1 e 2, c.p. anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, co. 2, 600 ter, comma 3 e 4, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2 co., per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, co.3.

Il Decreto Legislativo 39/2014 (art. 3) ha inserito all'interno dell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01 un rimando all'art. 609 undecies recante «Adescamento di minorenni», così includendo tale fattispecie nell'elenco dei reati riconducibili alle persone giuridiche.

Si riportano, qui di seguito, i reati richiamati dall'art. 25 quinquies D.Lgs.231/01: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) "chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo

sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Il reato consiste nell’induzione alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero nel favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione. La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 15.000 ad euro 150.000. Il secondo comma incrimina poi la condotta di chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, punendola con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Commette tale reato chiunque:

- a) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. In tali casi la pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 24.000 a euro 240.000.
- b) fa commercio del materiale pornografico di cui al punto a). Anche in tal caso la pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 24.000 a euro 240.000;
- c) al di fuori delle ipotesi di cui al punto a) e al punto b), con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al punto a), ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.582 a euro 51.645;
- d) al di fuori delle ipotesi di cui di cui al punto a), al punto b) e al punto c), offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al punto a). In

tali casi la pena è della reclusione fino a tre anni e della multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Il sesto comma incrimina infine chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto punendolo con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600 quater c.p.)

Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. È prevista la pena della reclusione fino a tre anni nonché della multa non inferiore a euro 1.549.

Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o

a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

Adescamento di minorenni (609 undecies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Aree a rischio

Le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie dei reati contro la personalità individuale richiamati dall’art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, possono individuarsi in:

- ricorso diretto o indiretto a manodopera;
- omaggi, regali e benefici;
- eventuali spese di rappresentanza e ospitalità;

- attività di acquisizione / noleggio di materiale audiovisivo / fotografico;
- gestione di server della Società o di siti internet.

Nella maggioranza dei casi (si pensi alla detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori) il rischio di commissione delle condotte sopra enunciate non è connesso alla specifica attività svolta, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro (sedi ed uffici, nonché ogni ulteriore e possibile luogo di lavoro, ecc.) nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati (si pensi, ad esempio, all'instaurazione di relazioni interpersonali assimilabili a quelle previste dall'art. 600 c.p., finalizzata allo svolgimento di prestazioni lavorative).

L'utilizzo di internet potrebbe, inoltre, agevolare la commissione di reati contro la persona: si pensi soprattutto alla distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento dei minori che, per espressa previsione dell'art. 600 quater c.p., è sanzionata anche qualora sia effettuata per via telematica.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio marginale.

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta - dei Collaboratori di:

- limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali, e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste.

Conseguentemente, è fatto, altresì, espresso divieto per i soggetti sopra indicati di:

- commettere o adottare una condotta, che possa costituire o essere collegata anche a reati transnazionali, afferente l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine;

- fare parte, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque illecite;
- compiere le medesime condotte di cui al punto precedente con il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o che riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non rispondere;
- aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità;
- promuovere, costituire, organizzare, dirigere il finanziamento anche indiretto, di associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico;
- commettere o adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi delitti contro la personalità individuale, quali: - la riduzione in schiavitù o in condizioni analoga di una persona;
- la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù;
- l'alienazione e l'acquisto anche di una singola persona ridotta in schiavitù;
- la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro (prostituzione minorile);

- l'adozione di comportamenti che facilitino l'esercizio della prostituzione minorile ovvero comportino lo sfruttamento di chi fa commercio del proprio corpo per percepire parte dei guadagni;
- lo sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, nonché il commercio, la vendita, la divulgazione e la trasmissione anche gratuita di detto materiale, ovvero materiale pornografico che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di essi;
- l'approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.